



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Premesso che:

- D'Auria Andrea chiedeva la nomina del professionista chiamato a svolgere i compiti e le funzioni che la legge n. 3/2012 e succ. mod. attribuisce agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. cit.;
- con decreto in data 22.07.2019, è stato nominato il dr. Giovanni Imberti per lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite dalla legge citata agli O.C.C.;
- in data 25.02.2020, lo stesso D'Auria depositava proposta di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 3/2012, cui era allegata l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal professionista delegato;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;
- che il ricorrente è un debitore non fallibile, non avendo l'impresa di cui era titolare i requisiti dimensionali richiesti dalla Legge Fallimentare per l'assoggettabilità alle procedure concorsuali;
- che quindi il ricorrente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e risulta trovarsi in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;
- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 ter, comma 3, l. cit.;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 14 ter, comma 4, l. cit., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice, ex art. 14 ter, comma 5, l. cit.;
- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile;
- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il



riferimento al “provvedimento di omologazione” contenuto nell’art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all’art. 14 nonies, comma 5, l. 3/2012;

P.Q.M.

visto l’art. 14 quinquies, l. 27.01.2012, n. 3, e succ. mod.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di D’Auria Andrea, nato a Mondovì il 17.10.1991, ai sensi dell’art. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;

Nomina

Liquidatore il dr. Giovanni Imberti, con l’incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;

Dispone

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5, l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

- dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- dato atto che, ai sensi dell’art 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

- dato atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art. 14 duodecies, comma 1, l. n. 3/2012;

dato atto che, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

Fissa

ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. cit., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 941,00 mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

Dispone

che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano annotati nel Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Cuneo;

Ordina

la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alla ricorrente ed al



Liquidatore nominato.
Cuneo 06/03/2020

Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì

